



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

Verbale di deliberazione del

CONSIGLIO COMUNALE

Numero: **15** del **29-05-2023**

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2023.

L'anno **duemilaventitre** il giorno **ventinove** del mese di **Maggio** alle ore **21:15** nella sala consiliare posta nella sede comunale in Uzzano, Piazza Unità d'Italia n. 1, si è riunito il **CONSIGLIO COMUNALE** in prima convocazione ed in seduta **ORDINARIA**, partecipato ai signori consiglieri a norma di legge.

Risultano presenti ed assenti i seguenti signori:

<i>Carica</i>	<i>Cognome Nome</i>	<i>Presenza</i>	<i>Assenza</i>
PRESIDENTE	TORRE ROBERTO	X	
SINDACO	CORDIO DINO	X	
CONSIGLIERE	INCERPI RICCARDO	X	
CONSIGLIERE	VEZZANI EMILIANO	X	
CONSIGLIERE	CECCHI BARBARA		XG
CONSIGLIERE	FRANCHI SILVIA	X	
CONSIGLIERE	MELOSI CLAUDIO	X	
CONSIGLIERE	ODILLI ANTONELLA	X	
CONSIGLIERE	INCERPI GRAZIANO	X	
VICEPRESIDENTE	RICCIARELLI ALESSANDRO		XG
CONSIGLIERE	DI STASIO ANDREA	X	
CONSIGLIERE	ALLEGRI CARLA		X
CONSIGLIERE	GIACCAI MONICA	X	
		10	3

Assiste il Segretario Comunale **FRANCESCA GRABAU** incaricato della redazione del verbale.

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e con l'assistenza degli scrutatori in precedenza nominati, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i. che istituisce in tutti i comuni del territorio nazionale l'Imposta Unica Comunale (IUC), a decorrere dal 1° gennaio 2014, la cui componente TARI è finalizzata a finanziare integralmente i costi connessi alla gestione del ciclo dei rifiuti;

PRESO ATTO che con l'art. 1, commi 738 e 780 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020, sono abrogati il comma 639 ed i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'Imposta Comunale Unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, mentre restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

RICHIAMATO il Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con propria deliberazione n. 27 del 29.06.2021, successivamente modificato con deliberazione CC n. 18 del 31.05.2022 e con deliberazione del Consiglio Comunale che precede in data odierna;

VISTO l'art. 1, commi 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che disciplinano la TARI dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VISTO che la Tari è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati;

RILEVATO che la TARI, ai sensi del comma 650 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;

VISTI i commi da 651 a 654 dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 che dettano disposizioni per la determinazione delle tariffe;

VISTO in particolare il comma 651 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 il quale dispone che il Comune nella commisurazione delle tariffe della Tari tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

CONSIDERATE le categorie di utenti approvate con il richiamato regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (Tari) e le relative potenzialità a produrre rifiuti, anche in conformità al predetto regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

PRESO ATTO che, in base a quanto previsto dal comma 654, del sopra citato art. 1 della Legge 147/2013, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, con esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

RILEVATO che, in base a quanto previsto dall'art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il Piano Economico Finanziario (PEF) con cui vengono determinati i costi del servizio è redatto dal soggetto che gestisce il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti e approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

CONSIDERATO che, al fine della gestione integrata dei rifiuti urbani, con legge regionale Toscana 28 dicembre 2011, n. 69 è stata istituita l'autorità dell'ambito territoriale costituito dai comuni compresi nella Città metropolitana di Firenze e nelle Province di Prato e Pistoia, denominata ATO Toscana Centro

RILEVATO che l'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti urbani e assimilati comprese le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

VISTI i provvedimenti emanati dall'Autorità ARERA in materia di regolazione del servizio integrato dei rifiuti nel periodo 2019/2022 e, in particolare:

- la Deliberazione del 31 ottobre 2019, n. 443 (*“Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”*), con cui l'Autorità ha definito il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR) per la determinazione delle componenti dei costi da coprire mediante la Tassa sui rifiuti, distinguendole in parte fissa e parte variabile;

- la Determinazione del 27 marzo 2020, n. 2, con cui sono stati individuati gli aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con Deliberazione 443/209/R/Rif (MTR) e definite le modalità operative per la trasmissione dei Piani economico finanziari;
- la Deliberazione del 3 agosto 2021, n. 363 avente ad oggetto “*Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025*”;
- la Deliberazione del 26 ottobre 2021, n. 459 avente ad oggetto “*Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)*”;
- la Determinazione del 4 novembre 2021, n. 2, avente ad oggetto “*Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025*”;

TENUTO CONTO che ai sensi di quanto previsto dalla Deliberazione ARERA n. 443/2019, ATO Toscana Centro, in qualità di Ente di governo dell'Ambito (Egato), costituito ed operativo nell'ambito territoriale di riferimento, è il soggetto che svolge le funzioni di Ente territorialmente competente a cui spetta la procedura di validazione del piano economico finanziario predisposto dal gestore del servizio di gestione dei rifiuti secondo il metodo MTR;

VISTO che con nota PEC del 23.05.2022 acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 23.05.2022 al n. 4789, l'Ente di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale (Egato) ha trasmesso il Piano Economico Finanziario (PEF) per il quadriennio 2022-2025, validato in applicazione delle disposizioni contenute nella deliberazione ARERA 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/RIF nonché del comma 683 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale n. 19 del 31.05.2022 di presa d'atto del Piano Finanziario 2022-2025, così come approvato dall'Ente di Governo di Ambito (ATO Toscana Centro) con deliberazione assembleare n. 07/2022 del 23 maggio 2022;

RICHIAMATA la nota PEC del 06.02.2023 acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 07.02.2023 al n. 1136, con cui l'Ente di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale (Egato) conferma che con la deliberazione dell'Assemblea n. 7 del 23.05.2022 sono stati definiti gli importi dei corrispettivi tariffari per l'anno 2022 e 2023 in ragione del fatto che l'MTR-2 prevede l'aggiornamento biennale del PEF mentre l'aggiornamento annuale deve derivare da specifiche e particolari condizioni;

DATO ATTO che l'approvazione del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI);

DATO ATTO che i dati relativi al PEF sono quelli già acquisiti con il PEF pluriennale 2022-2025;

DATO ATTO che il comma 651 dell'art. 1 della legge 147/2013 dispone che il Comune nella commisurazione delle tariffe della TARI tiene conto dei criteri determinati con regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999;

RILEVATO che il vigente Regolamento TARI prevede che l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffe siano ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

RITENUTO opportuno fissare, con riferimento all'annualità 2023, la ripartizione del carico tariffario tra le utenze domestiche e non domestiche nella misura del 79,50% a carico delle prime e del 20,50% a carico delle seconde, in attesa di ulteriori analisi sulle percentuali di conferimento da parte delle utenze domestiche e non domestiche, coerentemente al principio comunitario di “*chi inquina paga*”, assicurando tuttavia una riduzione tariffaria anche alle utenze domestiche, nel rispetto di quanto previsto dal vigente Regolamento TARI;

CONSIDERATO che si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb per le utenze domestiche e Kc e Kd per le utenze non domestiche entro i limiti massimi e minimi indicati nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

RITENUTO, conseguentemente, di approvare, per l'anno 2023, la tariffa sui rifiuti TARI a metro quadrato commisurata ad anno solare per ogni categoria di utenza domestica e non domestica, come indicato nel prospetto allegato alla presente (ALLEGATO A), sulla base del piano economico e finanziario 2022-2025, annualità 2023, approvato dall'Ente di Governo di Ambito in data 23 maggio 2022;

RILEVATO che dal PEF 2023 si evince un costo complessivo di gestione del servizio, a carico del Comune di Uzzano pari a €. **1.114.243,00** euro di cui parte variabile pari a € 756.130,00 e parte fissa pari a € 358.113,00;

PRESO ATTO che l'importo del PEF su cui sono calcolate le tariffe per l'anno 2023 è pari ad Euro **1.117.737,00** così determinato:

€	1.114.243,00	Costo complessivo PEF 2023
(-) €	2.480,00	a titolo di Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina ARERA n.2/DRIF/2020 – parte fissa
(+) €	5.974,00	a titolo di Costi per attività esterne al ciclo integrato dei rifiuti urbani
= €	1.117.737,00	Importo PEF su cui calcolare le tariffe TARI 2023

RITENUTO di approvare le tariffe TARI per l'anno 2023, nelle misure indicate nel prospetto allegato alla presente deliberazione (ALLEGATO A) per le utenze domestiche e non domestiche, dando atto del rispetto di quanto previsto dal comma 654 dell'art. 1 della Legge 147/2013 per cui *“In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”*;

VISTO:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che prevede che le tariffe e le aliquote devono essere approvate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere approvate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l'art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che prevede che le tariffe della Tari devono essere approvate dal Consiglio Comunale entro il termine stabilito per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 3, comma *5quinquies*, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, come modificato dal comma 11 dell'art. 43 del decreto legge 17.05.2022, n. 50 (Decreto aiuti), in corso di conversione, che dispone che a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della Tari entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. La stessa norma prevede anche che nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. E ancora che in caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla Tari in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il Comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;
- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;
- il decreto del Ministero dell'interno 13 dicembre 2022 che ha differito al 31 marzo 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025;
- il comma 775 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 che ha differito al 30 aprile 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025;
- il decreto del Ministero dell'interno 19 aprile 2023 che ha infine differito al 31 maggio 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025

DATO ATTO che, alla luce del citato quadro normativo, il termine per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2023 è dunque fissato al 31.05.2023 e che tale deliberazione avrà effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO:

- l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle

finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

- il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 20 luglio 2021 con il quale sono state stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al predetto comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono state fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime;

- l'art. 13, comma 15ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) e dall'imposta municipale propria (IMU) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

DATO ATTO che sull'importo della TARI viene applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992, nella misura del 5% come previsto dall'art. 1 comma 666, della più volte citata Legge n. 147 del 27/12/2013;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);

RITENUTA la competenza del Consiglio Comunale a deliberare in merito alla determinazione delle tariffe TARI, ai sensi dell'articolo 42, lett. f), del TUEL;

RITENUTO opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2023, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato A della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante e sostanziale;

ACQUISITO il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTA l'attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza amministrativa rilasciata sulla proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell'art. 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000 introdotto dall'art. 3 del D.L. 10/10/2012 n.174, convertito in Legge 7/12/2012 n. 213;

VISTA la dichiarazione relativa ai conflitti d'interesse resa unitamente al parere di regolarità tecnica;

Con la seguente votazione in forma palese:

Presenti: n. 10

Votanti: n. 08

Votanti favorevoli: n. 08

Votanti contrari: n. 0

Astenuti: n. 02 (Di Stasio Andrea e Giaccai Monica)

resi in forma palese dai consiglieri presenti e votanti e riscontrati dagli scrutatori;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno d'imposta 2023 nelle misure indicate nel prospetto allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato A);
3. di stabilire la ripartizione dei costi fissi e variabili di cui al piano finanziario tra utenze domestiche e non domestiche nella misura del 79,50% a carico delle prime e del 20,50% a carico delle seconde;
4. di stabilire che la pubblicazione delle tariffe sarà effettuata nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
5. di specificare che per le utenze soggette a tariffa giornaliera, la misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 80%;
6. di dare atto che con le tariffe approvate è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del

servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal Piano Economico Finanziario 2022/2025 – anno 2023 – approvato con atto CC n. 19/2022;

7. di dare atto che, in conformità a quanto stabilito all'articolo 1, comma 666, della legge 147/2013, sull'importo della tassa si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, all'aliquota del 5% deliberata dalla provincia di Pistoia;

8. di dare atto altresì:

- che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
- il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi, e diverrà esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

Il Presidente successivamente propone di dichiarare, per le motivazioni esplicitate in narrativa, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione in forma palese:

Presenti: n. 10

Votanti: n. 08

Votanti favorevoli: n. 08

Votanti contrari: n. 0

Astenuti: n. 02 (Di Stasio Andrea e Giaccai Monica)

resi in forma palese dai consiglieri presenti e votanti e riscontrati dagli scrutatori;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile.

PUNTO N. 5 ALL'ORDINE DEL GIORNO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2023.

PRESIDENTE TORRE

“Approvazione delle Tariffe TARI per l'anno 2023”. Assessore Vezzani.

ASSESSORE VEZZANI

Per quanto riguarda le Tariffe non facciamo altro che prendere l'importo del servizio previsto per l'anno 2023 dal Piano Economico Finanziario approvato lo scorso anno. Quest'anno non approviamo il PEF, perché il PEF è stato approvato l'anno scorso; in base alla nuova normativa il PEF ha durata quadriennale, quindi il PEF è il 2022 – 2025, con possibilità di revisione dopo due anni. Quindi, sarà possibile, eventualmente, andarlo a rivedere il prossimo anno, nel corso del 2024. Quindi, in base al PEF, al Piano approvato lo scorso anno nel 2022 il costo del servizio calcolato da Alia (?), è stato ed era, come da previsione, di 1.072.000,00 euro, quest'anno passa a 1.120.000,00 euro, praticamente si ha un discostamento di 50.000,00 euro che in misura percentuale è esattamente il 4,48%. Questo è esattamente lo scostamento che si ha tra il 2022 e il 2023. Quindi, sulla base dell'importo complessivo che ci viene indicato nel PEF andiamo a determinare le tariffe suddividendo l'importo complessivo, quindi di 1.120.000,00 tra utenze domestiche ed utenze non domestiche, dopodiché abbiamo in base ai coefficienti che si possono applicare determinare le tariffe per l'anno 2023. Io qui ho uno schema, è la prima che è stata fatta, la simulazione, quella scelta che si ha una variazione che va tra i 3,74 ed il 4,14 per le utenze non domestiche ed anche per le domestiche, chiaramente, in base al numero degli occupanti ed in base alle dimensioni, quindi ai metri quadri dell'abitazione si hanno gli scostamenti che possono andare dal 2,5 al 3,9, al 3,3 comunque la media è totale è del 4,48% rispetto al 2022.

CONSIGLIERA GIACCAI

Monica Giaccai, Uniti per Uzzano. Non ho capito, queste percentuali sono in aumento?

ASSESSORE VEZZANI

Assolutamente sì, perché il costo del 2022 era di 1.072.000,00 e nel 2023 di 1.100.000,00.

CONSIGLIERA GIACCAI

Esatto. Per cui noi privati, utenza domestica ci troviamo un aumento...

ASSESSORE VEZZANI

In media del 4,48%, ma non soltanto sulle utenze domestiche, anche le utenze non domestiche.

CONSIGLIERE GIACCAI

È ovvio, anche le attività.

ASSESSORE VEZZANI

Si parla di costo complessivo, in media aumentato del 4,48. Poi in base alla... (parola non chiara)... le abitazioni domestiche, in base alla tipologia delle persone, i metri quadri e degli occupanti si avrà un aumento che in media è del 4,48, che può essere.. (parola non chiara)... per gli altri del..

CONSIGLIERA GIACCAI

Facciamo un esempio: se fino ad ora un'abitazione normale di 60 metri con tre occupanti... (intervento fuori microfono)... È 4%, scusa, è parecchio. Mi sembra parecchio l'aumento.

ASSESSORE VEZZANI

Allora, facciamo un conto su 300,00 euro. Il 4% quant'è? 12,00 euro. In riferimento anche alla base annua dell'ISTAT.

CONSIGLIERA GIACCAI

Sì, sì.

ASSESSORE VEZZANI

C'è una tabella: un occupante su 70 metri quadri, ovviamente un occupante incide di più, ed è del 5%. Mentre due occupanti negli stessi 70 metri quadri l'aumento è 3,3%.

CONSIGLIERA GIACCAI

È variabile a seconda...

ASSESSORE VEZZANI

Purtroppo ci sono dei costi fissi, il coefficiente medio, medio basso, noi lo possiamo scegliere sulla... (parola non chiara)....

CONSIGLIERA GIACCAI

Okay. Va bene.

PRESIDENTE TORRE

Ci sono altri interventi? Di Stasio.

CONSIGLIERE DI STASIO

Di Stasio "Insieme per Uzzano". Ora non so queste tariffe da cosa nascono, noto soltanto che sulla Piana di Lucca mi sembra che le tariffe siano ridotte del 50%. Non so sempre questo voler aumentare, è un po' un centro di politica, perché è un'imposizione quella di tassare, però come mai a Lucca le tariffe la metà di Uzzano, un po' anche l'acqua. Vorrei che si facesse anche una riflessione su questo. È vero che poi c'è quel meccanismo di ISEE che però chi non ne usufruisce poi si trova tanto penalizzato.

PRESIDENTE TORRE

La replica da parte qualcuno?

SINDACO

No, non posso replicare perché onestamente non conosco le tariffe di Lucca, quindi direi una cosa che non... Abbiamo capito che quello che conta è il costo del servizio. Poi i vari PEF per quanto questi si vadano a riflettere sulle varie situazioni anche provinciali è un calcolo tutto matematico, da quello dipende. Registro che a chi va peggio è il numero assoluto, un occupante in 70 metri quadri, che si troverebbe a pagare dai 185,00 euro dell'anno scorso ai 195,00 euro di quest'anno, sono 10,00 euro. A chi gli va meglio, se proprio vogliamo dirla con tutta onestà, due occupanti in 200 metri quadri che passano da 431,00 a 434,00 e quindi invariata rispetto all'anno passato, questi sono gli aumenti che visti in percentuale spaventano, visto in numero assoluto sono noiosissimi, però questa è la simulazione che si è registrata, per quanto riguarda le utenze domestiche.

PRESIDENTE TORRE

Grazie. Ci sono altri interventi? Passiamo alla votazione? Favorevoli? Contrari? Astenuti?

Si procede a votazione per alzata da mano

Esito della votazione: approvata.

Favorevoli: tutta la maggioranza, contrari: nessuno, astenuti: Giaccai e Di Stasio.

Si procede a votazione della immediata esecutività della deliberazione:

Esito della votazione: approvato a maggioranza.

Vale anche per l'immediata esecutività.

Deliberazione n. 15 del 29-05-2023

Letto, approvato e sottoscritto.

II PRESIDENTE
ROBERTO TORRE

II SEGRETARIO COMUNALE
FRANCESCA GRABAU

[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

II SEGRETARIO COMUNALE
FRANCESCA GRABAU

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.



Comune di Uzzano

(Provincia di Pistoia)

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2023.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(Espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico della legge sull'ordinamento degli Enti Locali)

VISTO l'art. 49, primo comma e l'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, così come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra indicata;

Sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto sono espressi, ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico della legge sull'ordinamento degli Enti locali" il seguente parere di Regolarità Tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa

PARERE Favorevole

DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE

Il sottoscritto dichiara che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di Uzzano, degli articoli 6, 7 e 11 del D.P.R. n. 62/2013, dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 6bis della Legge n. 241/90.

Uzzano, **04-05-2023**

**IL RESPONSABILE
MALTAGLIATI LAURA**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.



Comune di Uzzano

(Provincia di Pistoia)

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2023.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(Espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico della legge sull'ordinamento degli Enti Locali)

VISTO l'art. 49, primo comma e l'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, così come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile ed alla correttezza dell'azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra indicata;

Sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto è espresso, ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico della legge sull'ordinamento degli Enti locali" il seguente parere di Regolarità Contabile ed alla correttezza dell'azione amministrativa

PARERE Favorevole

Uzzano, **04-05-2023**

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
MALTAGLIATI LAURA**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

Tariffe di applicazione della TARI per l'anno 2023

UTENZE NON DOMESTICHE

CATEGORIA	TIPOLOGIA	Coeff. Kc	Coeff. Kd	Tariffa fissa	Tariffa variabile
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,51	4,78	0,62	1,32
2	cinematografi e teatri	0,42	3,90	0,51	1,08
3	autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,47	4,38	0,57	1,21
4	campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,77	7,12	0,93	1,97
5	stabilimenti balneari	0,56	5,19	0,68	1,44
6	esposizioni, autosaloni	0,44	4,07	0,53	1,13
7	alberghi con ristorante	1,34	12,22	1,62	3,38
8	alberghi senza ristorante	1,03	9,39	1,25	2,60
9	case di cura e riposo	1,19	10,99	1,44	3,04
10	ospedale	1,26	11,77	1,53	3,26
11	uffici, agenzie, studi professionali	1,20	11,13	1,45	3,08
12	banche ed istituti di credito	0,67	6,29	0,81	1,74
13	negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,06	9,86	1,28	2,73
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,20	11,03	1,45	3,05
15	negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,79	7,28	0,96	2,01
16	banchi di mercato beni durevoli	1,35	12,27	1,63	3,40
17	attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,05	9,66	1,27	2,67
18	attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,86	8,00	1,04	2,21
19	carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,05	9,87	1,27	2,73
20	attività industriali con capannoni di produzione	0,58	5,67	0,70	1,57
21	attività artigianali di produzione beni specifici	0,66	6,05	0,80	1,67
22	ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	6,68	60,24	8,09	16,67
23	mense, birrerie, hamburgerie	3,50	31,90	4,24	8,83
24	bar, caffè, pasticcerie	4,75	43,66	5,75	12,08
25	supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,93	17,64	2,34	4,88
26	plurilicenze alimentari e/o miste	1,92	17,60	2,32	4,87
27	ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,50	68,93	9,08	19,07
28	ipermercati di generi misti	1,74	15,95	2,11	4,41
29	banchi di mercato genere alimentare	5,15	46,82	6,24	12,96
30	discoteche, night club	1,31	12,02	1,59	3,33

UTENZE DOMESTICHE

Nucleo familiare	Coeff. Ka	Coeff. Kb	Quota fissa	Quota variabile
1 componente	0,86	1,00	0,85	126,49
2 componenti	0,94	1,80	0,93	227,69
3 componenti	1,02	2,30	1,01	290,93
4 componenti	1,10	3,00	1,09	379,48
5 componenti	1,17	3,60	1,16	455,37
6 o più componenti	1,23	4,10	1,22	518,62



Comune di Uzzano

(Provincia di Pistoia)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Deliberazione di Consiglio Comunale n. **15** del **29-05-2023**

OGGETTO:	APPROVAZIONE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2023.
----------	---

Pubblicata all'Albo Pretorio ***on-line*** dal 09-06-2023 per 15 giorni consecutivi.

09-06-2023

**L'INCARICATO
MARIANNA COTTU**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.